

Elenco degli oneri informativi previsti
dal presente decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e con
con il Ministro dell'economia e delle finanze

ONERI INTRODOTTI*

| 1) Registrazione telematica e comunicazione dati (ordine acquisto e targa) | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|-------|
| Riferimento normativo interno | | Art. 6, comma 2, del presente decreto | |
| Comunicazione o dichiarazione | Domanda | Documentazione da conservare | Altro |

Che cosa cambia per i venditori


I venditori dei veicoli agevolabili, per la prenotazione dei contributi, devono provvedere a registrarsi nel sistema informatico e a inserire i dati relativi all'ordine di acquisto del veicolo, ivi compresa l'indicazione dell'importo versato a titolo di acconto, secondo la procedura resa disponibile sul sito www.mise.gov.it, ottenendo, secondo la disponibilità di risorse, una ricevuta di registrazione della prenotazione.

Entro centottanta giorni dalla prenotazione, i venditori confermano l'operazione, comunicando il numero di targa del veicolo nuovo consegnato.

| 2) Richiesta di cancellazione | | | |
|--------------------------------------|---------|-----------------------------------------|-------|
| Riferimento normativo interno | | Art. 6, comma 3, del presente decreto . | |
| Comunicazione o dichiarazione | Domanda | Documentazione da conservare | Altro |

Che cosa cambia per i venditori

I venditori, entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, pena il non



riconoscimento del contributo statale di cui agli articoli 3 e 4, hanno l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore, che lo prende in carico, e di provvedere direttamente, anche avvalendosi del demolitore stesso, alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

| 3) Conservazione documentazione | | | |
|----------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| Riferimento normativo interno | | Art.6, commi 8 e 9, del presente decreto | |
| Comunicazione o dichiarazione | Domanda | Documentazione da conservare | Altro |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |


Che cosa cambia per le imprese

Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della seguente documentazione che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

- a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto del veicolo nuovo;
- b) in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, copia del relativo contratto di locazione e copia della dichiarazione rilasciata dalla società di leasing sul veicolo concesso in locazione finanziaria che attesta la tipologia di veicolo concesso in locazione finanziaria e l'ammontare del contributo risultante dalla fattura di acquisto.

Nel caso in cui sia prevista la rottamazione del veicolo usato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e dell'articolo 4, comma 1, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano altresì copia della seguente documentazione, trasmessa dal venditore:

- a) copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;
- b) certificato di cancellazione dalla circolazione per demolizione rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358;
- c) certificato dello stato di famiglia qualora l'intestatario del veicolo usato oggetto della rottamazione sia uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del veicolo nuovo, nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 1;
- d) documento di presa in carico del veicolo usato da parte del demolitore.



| 4) Bonifico parlante | | | |
|-------------------------------|---------|---------------------------------------|-------|
| Riferimento normativo interno | | Art. 9, comma 1, del presente decreto | |
| Comunicazione o dichiarazione | Domanda | Documentazione da conservare | Altro |

Che cosa cambia per i beneficiari

Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 241/1997.

| 5) Conservazione documentazione | | | |
|----------------------------------------|---------|---------------------------------------|-------|
| Riferimento normativo interno | | Art. 9, comma 1, del presente decreto | |
| Comunicazione o dichiarazione | Domanda | Documentazione da conservare | Altro |

Che cosa cambia per i beneficiari

Il contribuente è tenuto a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture, le ricevute fiscali, la ricevuta del bonifico e altra idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute.

* Trattandosi di un nuovo intervento non si tratta tecnicamente di "oneri introdotti" bensì degli oneri informativi normalmente previsti per l'accesso ad agevolazioni in favore delle imprese e dei cittadini.

